

mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.

ROMA - Anno III (Nuova serie)
Numero 10 — Dicembre 1987
Sped. in abbonamento postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro



KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderisci

Parola di Ministro

Le nuove norme sulla mobilità del personale scolastico

Ministero della Pubblica Istruzione - Decreto Ministeriale n. 319 del 29 ottobre 1987

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Vista la legge 29 marzo, 1983, n. 93, recante norme sul pubblico impiego e, in particolare, l'art. 14, ultimo comma, della medesima legge che disciplina gli accordi decentrati a livello ministeriale; visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, che ha recepito l'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola, visto il decreto ministeriale in data 11 settembre 1987, con il quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata ministeriale; visti gli accordi relativi alla mobilità del personale, rispettivamente, direttivo, docente, educativo, nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, sottoscritti il 22 ottobre 1987 dai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dell'accordo recepito nel già citato D.P.R. n. 209 e dalla delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale 11 settembre 1987, anch'esso sopra citato,

Decreta:

Art. 1. - **Personale direttivo.** 1. I trasferimenti, i passaggi, le assegnazioni provvisorie del personale direttivo di ruolo delle scuole elementari, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.
Le disposizioni contenute nell'O. M. 2 marzo 1984 quale risulta modificata ed integrata dalle OO.MM. 27 ottobre 1984, 26 ottobre 1985 e 28 ottobre 1986 che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono, sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.
2. Ai sensi dell'art. 11, 6° comma lettera c) del D.P.R. 209-87, il personale direttivo trasferito in altro comune, in quanto soprannumerario per soppressione di posto, conserva, per il triennio, a domanda, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto, nel comune di precedente titolarità; a tale fine detto personale partecipa ai trasferimenti, nell'arco del triennio, nella fase dei movimenti all'interno del comune. Non interrompe, quindi, la continuità del servizio, il trasferimento in altro comune di detto personale, in quanto soprannumerario, qualora richiesta in ciascun anno del triennio successivo anche il trasferimento nel comune di precedente titolarità.

Scaduto il triennio in questione senza che il rientro di cui sopra sia stato possibile, i punteggi relativi alla predetta continuità di servizio saranno riferiti all'istituto ove il direttivo è stato trasferito in quanto soprannumerario.
Per la presente categoria di direttivi sarà prevista a decorrere dal movimento per l'a. s. 1988-89 anche una precedenza delle assegnazioni provvisorie allo scopo di raggiungere la finalità del rientro nel comune di precedente titolarità.

3. Verrà adeguata la formulazione dell'art. 29 — comma 13° — dell'O. M. 2 marzo 1984 sui trasferimenti annuali a quella attualmente prevista nel testo dell'O. M. 29 ottobre 1986, n. 300 art. 117 comma 5°.

In particolare viene opportunamente garantito il trasferimento annuale già effettuato.

4. E' prevista l'integrazione dell'art. 25 dell'O. M. permanente, che disciplina la precedenza nelle assegnazioni provvisorie nel senso di consentire alla preside o direttrice didattica — lavoratrice madre — di fruire della precedenza anche nel caso di nascita di figlio nel periodo 2 luglio 31 agosto.

5. Vengono apportate le necessarie precisazioni alla nota cinque di cui agli allegati E-F (tabella di valutazione titoli dei trasferimenti) nel senso di chiarire i criteri di attribuzione del punteggio per i figli minori di sei anni o per quelli che non abbiano superato i diciottesimi

anno di età (a tal proposito viene puntualizzato il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre).

6. Non va computato, ai fini del calcolo dell'aliquota per i passaggi il numero dei posti corrispondenti ai direttivi vincitori di concorso che hanno conseguito la nomina in sede provvisoria.

7. Nel quadro delle precedenze da individuare (art. 11, 6° comma, lett. c) sopraccitato) va collocata la categoria dei direttori coniugati conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P. S.

Tale categoria qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, 5° comma, della legge 10 marzo 1987, n. 100 e dell'art. 10 2° comma del D.L. 4 agosto 1987, n. 325 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 ha titolo a precedenza. Detta precedenza ha luogo prima dei trasferimenti a domanda in altro comune. Apposita precedenza sarà prevista per detto personale anche in sede di assegnazioni provvisorie.

8. Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi saranno oggetto, in base al comma 3° del più volte citato art. 11, di apposite modifiche ed integrazioni all'O.M. permanentemente 2 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

9. L'Amministrazione potrà apportare rettifiche e adeguamenti di merito contenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessarie ed opportune.

Art. 2. - **Personale docente.** - I trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo e le assegnazioni provvisorie del personale docente sono disponibili annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O.M. permanente n. 300 del 29 ottobre 1986, che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono, sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della P.I. e le Organizzazioni sindacali verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 11 primo comma del D.P.R. n. 209-87 i passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 a partire dal movimento per l'anno scolastico 1988-89 saranno disposti annualmente dopo i trasferimenti e i passaggi di cattedra per una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. Al fine di conciliare detta percentuale sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche delle necessità di assorbimento del soprannumero — come richiesto dalla norma citata — il Ministero della P.I. fornirà alla parte sindacale i dati in suo possesso relativi, per ogni provincia, al personale di ruolo, agli organici di diritto e al movimento dei trasferimenti e passaggi.

Per l'anno scolastico 1988-89 le percentuali per i passaggi di ruolo sono le seguenti: scuole materne 40 per cento; scuole elementari 40 per cento; scuole di istruzione secondaria di I grado 40 per cento; scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica 40 per cento.

E' attribuito, al fine del passaggio di ruolo, un punteggio aggiunto a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, per l'attuazione di sperimentazione, attraverso l'integrazione della tabella per i trasferimenti a domanda (all. A-bis) allegata alla O.M. permanente n. 300-86 e al presente protocollo.

3. Ai sensi del titolo art. 11 sesto comma lettera c) il personale trasferito, in quanto soprannumerario per soppressione di posto, conserva, per un triennio, a domanda il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità. Non interrompe, quindi, la continuità del docente in soprannumero nella scuola di servizio, l'utilizzazione in altra scuola di titolarità, né il trasferimento del docente, in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del triennio successivo anche il trasferimento nella scuola, plesso o istituto di precedente titolarità.

Scaduto il triennio in questione senza che il predetto rientro sia stato possibile, i punteggi relativi alla continuità didattica saranno riferiti alla scuola ove il docente è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Per la presente categoria di docenti sarà prevista a decorrere dal movimento per l'a.s. 1988-89 una precedenza assoluta nei trasferimenti e nelle assegnazioni provvisorie allo scopo di raggiungere la finalità del rientro nella scuola.

La predetta categoria di docenti partecipa ai trasferimenti, nell'arco del triennio, nella fase dei movimenti all'interno del Comune di precedente titolarità ai fini del rientro nel comune stesso.

4. Nel quadro delle precedenze da individuare (art. 11, 6° comma lett. c)) va collocata la categoria dei docenti coniugati conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P.S.

Tale categoria qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, 5° comma della legge 10 marzo 1987, n. 100 e dell'art. 10 2° comma del D.L. 4 agosto 1987, n. 325 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 ha titolo, dovendo essere impiegata, se possibile, nel ruolo normale, alla precedenza — fatte salve le precedenze già fissate nell'O.M. n. 300-1986 — nell'ambito delle fasi dei trasferimenti intercomunali e dei trasferimenti interprovinciali.

5. I passaggi di cattedra, previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 417-74 saranno effettuati, in base al settimo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 20987, a partire dal movimento per l'a.s. 1988-89, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili.

6. Per l'accesso agli istituti della provincia di Bolzano la normativa secondaria (contenuta nell'art. 6 dell'O.M. n. 300-86) sarà rivista alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 65/1987.

Pertanto il richiesto requisito del possesso della lingua materna corrispondente al gruppo linguistico di appartenenza dovrà essere dimostrato esclusivamente attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva e non più attraverso la dichiarazione resa all'atto del censimento che la succitata decisione del Consiglio di Stato giudica come una violazione dell'art. 19 dello Stato speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige.

7. I trasferimenti nell'ambito dei ruoli dell'istruzione elementare della provincia di Bolzano si effettueranno secondo le modalità previste dall'O.M. n. 300 per la generalità dei docenti della scuola elementare.

Sono infatti salvi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 89-1983, per i trasferimenti dai ruoli C e D rispettivamente al ruolo A e B il limite massimo del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei ruoli, nonché il requisito della permanenza di almeno quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Per il trasferimento dai ruoli A e B rispettivamente ai ruoli C e D è richiesto l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al titolo I del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, richiamato dal IV comma dell'art. 6 del D.P.R. 89-83.

8. Viene prorogata di un anno la disposizione contenuta nell'art. 96 dell'O.M. permanente n. 300 relativa all'indisponibilità delle cattedre c.d. «maxisperimentali» occupate da docenti di ruolo di scuole medie ivi comandati e da docenti provvisori di abilitazione.

Tale disposizione decadrà definitivamente dopo il movimento dei trasferimenti e dei passaggi dell'a.s. 1988-89.

9. Le tabelle di viciniorità di cui al D.M. 3 febbraio 1983 elaborate dai Provveditori agli studi, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 24 legge 9 agosto 1978 n. 463, saranno ridefinite, secondo i tempi dati, sulla base delle distanze reali tra i comuni nella provincia.

Per tale ridefinizione si dovrà tener conto oltre che della distanza chilometrica anche delle situazioni dei collegamenti tra i diversi comuni.

In tal senso sarà modificato il citato D.M. 3 febbraio 1983 e sarà eliminato dall'O.M. n. 300-86 il vincolo previsto per i docenti delle scuole materne ed elementari, relativo al trasferimento d'ufficio nel distretto di titolarità.

10. Sarà prevista la possibilità di presentare domanda contemporaneamente di trasferimento, passaggio di cattedra e/o passaggio di ruolo.

11. Saranno ritoccati i termini per la presentazione delle domande di movimento, al fine di avvicinarli, per quanto possibile, alla scadenza dei termini delle prescrizioni.

12. Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi del presente articolo saranno oggetto, in base al comma 3° del più volte citato art. 11, di apposite modifiche ed integrazioni all'O.M. permanente n. 300 del 29 ottobre 1986.

L'Amministrazione potrà apportare soltanto rettifiche e adeguamenti di merito

(continua in quarta pagina)

Una volta, si sa, esistevano i Re e l'impegno più solenne che si poteva chiedere loro era la loro parola; infatti, per avere la massima certezza bastava dire «parola di Re».

Venne poi la Repubblica e si pensò che cambiata la forma istituzionale le cose nella sostanza non dovessero cambiare. Evidentemente non è così.

Intendiamo riferirci purtroppo all'annosa questione della libertà sindacale per la Federazione Italiana Scuola.

Quando nel settembre del 1984 improvvisamente — senza che fosse intervenuta alcuna norma di legge — l'allora Ministro Falcucci compì un vero atto di pirateria politica (e le successive sentenze lo hanno abbondantemente dimostrato) togliendo alla F.I.S. le aspettative sindacali, furono in molti (parlamentari di diversi partiti, Ministri e segretari di partiti politici, gornali) ad attivarsi e a credere quanto ormai nelle lettere di gentile risposta il Ministro Falcucci faceva sapere: «non appena gli organi di giustizia amministrativa investiti dal problema da parte della F.I.S. si saranno pronunciati su tale delicata materia, sarà cura di questa amministrazione uninformarsi alle pronunce». Più chiaro e preciso di così il Ministro non poteva essere; siamo di fronte ad una parola scritta riportata pedissequamente su tutte le lettere delle quali si diceva, nelle quali rassicurava tutti; si trattava di aspettare, di avere fiducia nella giustizia (cosa che si è dimostrata ben riposta) il resto è certezza.

Evidentemente si trattava di frasi di circostanza date in mala fede — come i successivi atti dimostrano — Tant'è che il Ministro Falcucci prima di andarsene in data 23 luglio 1987 scriveva al collega della Funzione Pubblica (dicastero competente) ma non nel senso auspicato dopo la sentenza passata in giudicato e pubblicata in data 5 luglio.

Dovevano arrivare successivamente il Ministro Galloni e i nuovi funzionari perché qualcosa si muovesse nella direzione giusta. Infatti dopo sibilline laconiche missive scambiate fra i due Ministri — a mez-

zo motociclista — fra la fine di settembre e i primi di ottobre si è arri-
vati alla lettera del 13 ottobre del Ministro Galloni con la quale si diceva al Dipartimento della Funzione Pubblica (leggasi SANTUZ) che sostanzialmente la F.I.S. aveva diritto alle aspettative sindacali in quanto anche i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della P.I. ne avevano evidenziato la rappresentatività. Ciò detto, vediamo i fatti.

In data 2 novembre il Ministro per la Funzione Pubblica On. Santuz emette un primo atto istruttorio; lettera informativa con la quale esclude (forse su pressioni politiche di natura camorristica?) la F.I.S.. Alla pronta replica di puntualizzazione dei propri diritti da parte della F.I.S. il caparbio Ministro Santuz risponde con l'emanazione del decreto (valido per un triennio) sulle aspettative sindacali escludendo da tale ripartizione la stessa F.I.S..

A questo punto non rimane altro da fare alla F.I.S. che ricorrere da una parte alla magistratura ordinaria perché acclari eventuali responsabilità; dall'altra rivolgersi — e i fatti dimostreranno se tale fiducia fu ben riposta — al Ministro della Pubblica Istruzione On. Galloni perché ponga fine a tale assurdità.

Non staremo qui a ricordare le conseguenze tragiche che l'aspe-
razione, il malcontento e l'ingiustizia sociale prodotte dalla classe politica in anni non lontani hanno portato parte di una generazione di giovani a bruciare la propria e altrui esistenza. Ci limitiamo soltanto a denunciare le presunte ragioni politiche di certe decisioni; con siffatta logica si vuole — come tutti sanno — da parte di pochi accumulare e confondere il clientelismo, la mafia, con la politica: ci dispiace Sig. Ministro ma noi siamo di diverso avviso.

Non ci rimane — al momento — che augurarci che Ella che appartiene al partito politico che si richiama a certi valori che afferma di voler praticare non si lasci sfuggire l'occasione di questo Natale perché questa festività rappresenti una crescita per tutti.

Agostino Scaramuzzino

F.I.S.

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

Roma, Via Lucullo 4

COLLEGHI,

il caos che regna nel Paese impone alla Scuola di far sentire la propria voce, per non soccombere.

Nonostante le scadenze fissate dalla legge, il Governo non ha accolto la richiesta di apertura della trattativa sul nuovo contratto per il triennio 1988-90 avanzata dalla F.I.S. fin dal maggio 1987, dimostrando di voler continuare la prassi dei rovinosi ritardi.

E non è stata eliminata, nonostante la pronunzia del massimo organo di
anni nei confronti della F.I.S.

giustizia amministrativa
anni nei confronti della F.I.S.

Come prima iniziativa, per avviare il riscatto della Scuola, la F.I.S. proclama, a partire dal 16 Dicembre '87

LO SCIOPERO

del personale docente per tutte le attività connesse con l'insegnamento - 210 ore - (collegio docenti - consigli di classe - scrutini - colloqui con le famiglie etc.) e l'astensione dal lavoro straordinario per il personale direttivo e non docente.

COLLEGHI,

in attesa che si formi un fronte unico della Scuola, aderite compatti a questa prima forma di protesta.

Le nuove norme

(dalla prima pagina)

tenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessari ed opportuni.

13. A partire dal movimento per l'anno scolastico 1988-89 saranno ricercati ulteriori criteri di omogeneità nella normativa secondaria sui trasferimenti del personale docente tra i diversi ordini e gradi di scuola, in particolare sui seguenti punti:

a) modifica parziale dell'ordine delle operazioni previste dall'art. 76 dell'O.M. 300-1986 concernenti i trasferimenti dei docenti di scuola media titolari su sostegno;

b) possibilità di gestire le disponibilità dei posti di sostegno risultanti vacanti per trasferimento dei titolari alle classi di concorso e possibilità di gestire il passaggio da una tipologia all'altra, nell'ambito del sostegno dei titolari in possesso di più specializzazioni;

3) criteri di individuazione dei docenti soprannumerari dei vari ordini e gradi di scuola.

I criteri di omogeneizzazione suindicata saranno concordati con le OO.SS. entro il mese di marzo 1988 in sede di negoziazione decentrata nazionale.

14. La tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica (allegato A/bis) M. n. 300-86 viene così integrata:

V - Punteggio aggiuntivo ai fini del passaggio di ruolo dei docenti di scuola secondaria di I grado al polo dei docenti della scuola secondaria artistica:

a) per ogni anno di servizio prestato dopo la nomina dai docenti di ruolo nella scuola media, in qualità di comandati presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licenziamenti artistici e gli istituti d'arte, ove si attuino iniziative di sperimentazione globale, in aggiunta al punteggio di cui al capo I della lettera A: punti 3;

b) per ogni anno di servizio di ruolo conosciuto o valutato ai fini della carriera prestato in qualità di comandato presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore compresi i licenziamenti artistici e gli istituti d'arte, ove si attuino iniziative di sperimentazione globale, in aggiunta al punteggio di cui al punto B capo I: punti 1;

c) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità, in qualità di comandato presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore compresi i licenziamenti artistici e gli istituti d'arte ove si attuino iniziative di sperimentazione globale, in aggiunta al punteggio di cui al punto C capo I: punti 3;

d) per ogni anno di servizio di ruolo prestato oltre il triennio senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità, in qualità di comandato presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore compresi i licenziamenti artistici e gli istituti d'arte ove si attuino iniziative di sperimentazione globale, in aggiunta al punteggio di cui al punto C II capoverso tipo I: punti 1.

Art. 3 - **Personale educativo.** - 1. I trasferimenti, i passaggi di ruolo e le assegnazioni provvisorie del personale educativo sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O.M. permanente 19 novembre 1986 che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono, sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della P.I. e le Organizzazioni sindacali verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 11 primo comma del D.P.R. n. 209-87 i passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 a partire dal movimento per l'anno scolastico 1988-89 saranno disposti annualmente dopo i trasferimenti per una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. Il fine di concordare detta percentuale sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in volta accertate, tenuto conto anche delle necessità di assorbimento del soprannumerario - come richiesto dalla norma citata - il Ministero della P.I. fornirà alla parte sindacale i dati in suo possesso relativi, per ogni provincia, al personale di ruolo, agli organici di diritto e al momento dei trasferimenti e passaggi.

3. Per l'anno scolastico 1988-89 la percentuale per i passaggi di ruolo è la seguente: 40 per cento.

4. Ai sensi del citato art. 11 sesto comma lettera c) il personale trasferito in quanto soprannumerario per soppressione di posto ovvero utilizzato a norma dell'art. 73 della legge 270-1982 conserva, per un triennio, a domanda il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto, nella scuola di precedente titolarità.

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento di tale personale in quanto in soprannumero non interrompono la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda in ciascun anno del triennio successivo il trasferimento nella scuola di precedente titolarità.

Scaduto il triennio in questione senza che il predetto rientro sia stato possibile, i punteggi relativi alla predetta continuità educativa saranno riferiti all'istituto ove l'interessato è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Per la presente categoria di istitutori sarà prevista a decorrere dal movimento per l'anno scolastico 1988-89 una precedenza assoluta nei trasferimenti e nelle assegnazioni provvisorie allo scopo di raggiungere la finalità del rientro nell'istituto.

La predetta categoria di istitutori partecipa ai trasferimenti, nell'arco del triennio, nella fase dei movimenti all'interno del comune di precedente titola-

rità ai fini del rientro nel comune stesso.

4. Nel quadro delle precedenze da individuare (art. 11, sesto comma lett. c) va collocata la categoria degli istitutori coniugi conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P.S.

Tale categoria, qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, quinto comma della legge 10 marzo 1987 n. 100 e dell'art. 10 secondo comma del D.L. 4 agosto 1987 n. 325 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 ha titolo dovendo essere impiegata, se possibile, nel ruolo normale, alla precedenza nell'ambito delle fasi dei trasferimenti intercomunali e dei trasferimenti interprovinciali, fatte salve le precedenze già fissate nell'O.M. 19 novembre 1986.

5. Sarà prevista la possibilità di presentare domanda contemporaneamente di trasferimento e di passaggio di ruolo.

6. Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi del presente articolo saranno oggetto, in base al comma terzo del più volte citato art. 11, di apposite modifiche ed integrazioni alla O.M. permanente del 19 novembre 1986.

7. L'Amministrazione potrà apportare soltanto rettifiche e adeguamenti di mero contenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessari ed opportuni.

8. Il Ministro della P.I. si impegna a definire, entro il mese di marzo 1988, con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata nazionale eventuali ulteriori criteri di omogeneità fra la normativa dei trasferimenti e dei passaggi del personale educativo e quella dei docenti.

9. I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale didattico di ruolo delle istituzioni educative sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O.M. 19 novembre 1986 che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della Pubblica Istruzione e le OO. SS. verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.

10. Nel quadro delle precedenze da individuare (art. 11, sesto comma, lettera c) sopracitata) va collocata la categoria dei direttivi coniugi conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità P.S.

Tale categoria qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, quinto comma della legge 10 marzo 1987 n. 100 e dell'art. 10, secondo comma del D.L. 4 agosto 1987 n. 325 convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1987 n. 402, ha titolo a precedenza. Detta precedenza ha luogo prima dei trasferimenti a domanda in altro comune. Apposita precedenza sarà prevista per detto personale anche in sede di assegnazioni provvisorie.

11. Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi del presente articolo saranno oggetto in base al comma terzo del più volte citato art. 11, di apposite modifiche ed integrazioni all'O.M. permanente 19 novembre 1986.

12. L'Amministrazione potrà soltanto apportare rettifiche e adeguamenti di mero contenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessarie ed opportune.

Art. 4 - **Personale amministrativo, tecnico e ausiliario.** - 1. I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. di ruolo delle scuole elementari, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, artistica e delle istituzioni educative sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O.M. 14 febbraio 1984 che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono, sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.

2. Il personale A.T.A. trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per soppressione di posto conserva per un triennio a domanda, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del D.P.R. 209-1987, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto, nella scuola di precedente titolarità.

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento di tale personale in quanto in soprannumero non interrompono la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda in ciascun anno del triennio successivo il trasferimento nella scuola di precedente titolarità.

Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stata possibile nel triennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Per la presente categoria di personale sarà prevista, a decorrere dall'anno scolastico 1988-89 la partecipazione a domanda alla fase dei trasferimenti nell'ambito del comune di precedente titolarità. Per la stessa categoria di personale sarà prevista una precedenza assoluta nelle assegnazioni provvisorie relativa-

mente alle scuole del comune nel quale il posto è stato soppresso.

Si applicano ai trasferimenti del personale A.T.A. i criteri di precedenza assoluta nei confronti delle seguenti categorie: 1) personale non vedente; 2) personale non autonomo o con protesi agli arti inferiori; 3) personale bisognoso per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo.

Saranno precisati nella relativa O.M. per le categorie di cui sopra i documenti che gli interessati dovranno presentare ai fini della precedenza.

Nel quadro delle precedenze da individuare ai sensi dell'art. 11, 6° comma lettera c) del D.P.R. n. 209-87 sopracitato va collocata la categoria del personale A.T.A. coniuge convivente di personale militare o di personale cui viene corrisposta l'indennità di P.S. (legge 10 marzo 1987 n. 100, D.L. 4 agosto 1987 n. 325 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 482) che ha titolo alla precedenza nell'ambito dei trasferimenti intercomunali, fatte salve e altre precedenze.

3. Le tabelle di viciniorità elaborate dai Provveditori agli studi, sentito il parere delle commissioni di cui all'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, devono essere nuovamente definite ai sensi della lettera e) del comma 6° citato, sulla base delle distanze reali fra i comuni della provincia, tenendo conto, oltre che delle distanze chilometriche, anche delle situazioni dei collegamenti esistenti fra i comuni stessi.

Si provvederà, in sede di emanazione di ordinanza ministeriale a eliminare i vincoli relativi ai trasferimenti d'ufficio nel distretto di titolarità, garantendo comunque nella fase dei movimenti intercomunali la precedenza dei trasferimenti d'ufficio rispetto a quelli a domanda.

4. Tra le categorie aventi titoli alla precedenza, ai fini delle assegnazioni provvisorie, va inserito il personale A.T.A. coniuge convivente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P.S. ferme restando le altre precedenze.

5. Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 209-87, dopo l'effettuazione dei trasferimenti provinciali, saranno disposti, a domanda, i passaggi ad altri profili della stessa qualifica, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili ai fini dei trasferimenti interprovinciali, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione provinciale e sempre che gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti.

I posti non utilizzabili per i passaggi ad altri profili devono essere riutilizzati per i trasferimenti interprovinciali.

6. Nella determinazione del numero dei posti da destinare ai concorsi (50 per cento) e ai trasferimenti interprovinciali (50 per cento) l'eventuale unità dispari deve essere attribuita ad anni alterni alle due operazioni. Per l'anno scolastico 1988-89 l'unità dispari sarà attribuita ai trasferimenti.

7. Per quanto riguarda i trasferimenti per incompatibilità si provvederà a modificare l'art. 4 dell'O.M. 14 febbraio 1984 nel senso che sarà prevista la possibilità del trasferimento a richiesta del personale alla sede dalla quale era stata disposta il trasferimento per incompatibilità. Il competente Provveditore valuterà la relativa domanda tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di amministrazione provinciale, accertando l'avvenuto superamento della situazione di incompatibilità.

8. Per quanto riguarda l'espressione delle preferenze, prevalendo comunque il codice meccanografico, gli interessati avranno la possibilità di far rilevare per le necessarie correzioni, ai competenti Provveditori, all'atto della presentazione del reclamo previsto dall'art. 12 della citata O.M., eventuali discordanze nella indicazione delle preferenze stesse. In tal senso sarà provveduto alla modifica dell'art. 12 della O.M. sopracitata.

9. In occasione della definizione delle ordinanze ministeriali relative alla determinazione degli organici e ai concorsi, sarà affrontata la problematica concernente i collaboratori tecnici vincitori dei concorsi i quali, al momento della nomina, non trovano disponibili i posti per i quali hanno concorso.

Le soluzioni individuate dovranno tenere conto delle operazioni di movimento.

10. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità tra le ordinanze permanenti concernenti il personale A.T.A. saranno riviste le tabelle di corrispondenza riguardanti i titoli e i laboratori dei collaboratori tecnici con effetto dall'anno scolastico 1989-90.

11. Si procederà ad una verifica dei termini per la definizione dei tempi e delle modalità intesi a dare integrale attuazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 6°, lettera d) del citato D.P.R. n. 209-87, allo scopo di estendere al personale A.T.A., in quanto compatibili, i criteri adottati in materia di trasferimenti del personale docente.

12. Si provvederà, infine, al riesame delle sedi opportune della materia riguardante le riammissioni in servizio il mutamento di mansioni per inidoneità fisica del personale A.T.A. (art. 23 D.P.R. 209 citato) nonché l'attuale sistema di titolarità del personale in ambito distrettuale (ausiliari e collaboratori amministrativi).

La definizione di quanto previsto ai commi 9, 10, 11 e 12 sarà concordata con le Organizzazioni sindacali entro il mese

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G. Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip « 82 » s.r.l. Via Pacetti 7 Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

di marzo 1988 in sede di negoziazione decentrata nazionale.

Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi del presente articolo saranno oggetto, in base al comma 3° dell'art. 11 del D.P.R. n. 209-87 di apposite modifiche e integrazioni all'ordinanza ministeriale permanente 14 febbraio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione potrà apportare soltanto rettifiche ed adeguamenti di mero contenuto tecnico all'O.M. predetta che si

dovessero rendere necessari ed opportuni.

Art. 5 - **Disposizioni finali.** - Alle disposizioni di cui ai precedenti articoli è data esecuzione mediante modifica ed integrazione alle vigenti ordinanze ministeriali che disciplinano, distintamente, la mobilità del personale direttivo, docente, educativo, nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario a partire dalle operazioni relative all'anno scolastico 1988-89.

Il Ministro

Pagamento delle ore eccedenti ai docenti di educazione fisica

Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva - Circolare n. 320 (Prot. n. 2301R) del 29 ottobre 1987.

Oggetto: Personale docente - Retribuzione delle ore eccedenti lo orario d'obbligo per attività atletica.

cattedre con orario settimanale curricolare superiore a 18 ore.

Ne consegue che al di fuori delle ipotesi di cui al punto a), le ore eccedenti, impartite oltre il normale orario di cattedra, ivi comprese quindi le ore di pratica sportiva, seguiranno ad essere liquidate nella misura prevista dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sulla base delle istruzioni a suo tempo impartite con la circolare di questo Ministero n. 82 (prot. n. 1139) del 26 marzo 1976.

Si sottolinea inoltre, ad ogni buon fine, che in applicazione del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, la determinazione della retribuzione dovuta ai docenti di educazione fisica per le ore eccedenti anzidette sarà pari:

a) per l'anno 1986, ad 1/78 del solo stipendio mensile correlato alle classi e aumenti biennali maturati;

b) dal 1° gennaio 1987, ad 1/78 dello stipendio iniziale del livello di appartenenza, maggiorato della retribuzione di anzianità maturata al 31 dicembre 1986 e del rateo mensile dell'importo aggiuntivo di anzianità spettante al 1° gennaio 1987.

I conguagli relativi all'anno 1988 vanno assoggettati alle ritenute IRPEF secondo il particolare regime previsto per la tassazione separata.

La liquidazione di tali compensi come per il passato sarà disposta dalla S.V. sulla base delle tabelle inviate all'uopo dalle scuole interessate.

Si prega di voler dare opportuna comunicazione alle scuole ed istituti dipendenti del contenuto della presente circolare.

Il Ministro

XXV Anniversario di fondazione dell'Associazione Italia - Germania

13° VIAGGIO CULTURALE IN GERMANIA

CAPODANNO '88 in BAVIERA dal 26 dicembre al 2 gennaio

Monaco di Baviera - Norimberga - Ratisbona
Augsburg - Passau

- Incontri ufficiali Bus/luxus
- Visite guidate Pensione completa
- Serate musicali Quota sociale L. 500.000

CORSI DI LINGUA TEDESCA AL PALAZZETTO DELLE ARTI DA 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1988

Il settore culturale dell'Associazione per l'Amicizia Italo-Germanica organizza nel suo 26° anno di vita, il 135° corso di lingua tedesca per principianti e progrediti dal 10 gennaio al 31 maggio 1988.

Il Corso principianti avrà luogo nei giorni: **Lunedì e Mercoledì** dalle ore 18 alle ore 19,30 per la sez. A; **Martedì e Giovedì** dalle ore 19,30 alle ore 21 per la sez. B. I progrediti invece dalle ore 19,30 alle 21 **Lunedì e Mercoledì** e dalle ore 18 alle ore 19,30 il **Martedì e Giovedì**.

Maggiori informazioni e chiarimenti sulle attività dell'Associazione possono essere richiesti a: **Associazione Italia - Germania - Via Ripetta 41 - 00186 - Roma - Tel. 06/3612327.**